



AVAMPROGETTO

Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

1. Situazione iniziale

L'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie¹ (OPMed) è entrata in vigore il 1° settembre 2008 insieme alla legge del 23 giugno² sulle professioni mediche (LPMed). Da allora le condizioni quadro sono cambiate. Il 1° settembre 2013 la direttiva UE 2005/36/CE³ sul riconoscimento delle qualifiche professionali è entrata definitivamente in vigore in Svizzera. È pertanto necessario adeguare i rinvii al diritto europeo contenuti nell'OPMed (ad es. abrogazione dell'allegato 4). Sarà inoltre istituito un nuovo titolo di perfezionamento federale in chirurgia della mano.

Dal gennaio 2007, infatti, la FMH (Federazione dei medici svizzeri), in collaborazione con la SSCM (Società svizzera di chirurgia della mano), rilascia un titolo di perfezionamento di diritto privato in chirurgia della mano. La chirurgia della mano costituisce un settore scientifico, medico e metodologico autonomo, che non corrisponde più alla definizione di una semplice formazione approfondita (*Schwerpunkt*) né a una formazione approfondita sovradisciplinare. Con l'accREDITAMENTO del ciclo di perfezionamento in chirurgia della mano nel giugno 2013, la qualità del perfezionamento in questa disciplina è stata sottoposta a controllo statale. La chirurgia della mano sarà introdotta al numero 3 dell'allegato 1 dell'ordinanza come nuova specializzazione.

La durata di alcuni perfezionamenti sarà inoltre modificata: le specializzazioni in anesthesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia e radio oncologia/radioterapia possono essere ridotte da sei a cinque anni, con la rinuncia all'anno di perfezionamento non specifico difficilmente controllabile. La durata della formazione in chiropratica specialistica sarà portata da due anni a due anni e mezzo perché include una formazione pratica di quattro mesi.

Per coprire i costi generati dalle procedure di riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri, nei seguenti casi si rivela necessario aumentare gli emolumenti amministrativi: riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri nonché definizione dei requisiti per l'ottenimento di un diploma o titolo di perfezionamento federale per i titolari di una formazione estera non riconoscibile. Sarà anche riscosso un emolumento per la verifica delle qualifiche professionali nel quadro della procedura di dichiarazione obbligatoria per i prestatori di servizi (art. 35 cpv. 1 LPMed) e per il rinnovo annuale di tale dichiarazione.

Inoltre, la prassi ha dimostrato che l'articolo 12 (designazione della professione) risulta poco comprensibile e deve pertanto essere rivisto.

¹ RS 811.112.0

² RS 811.11

³ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'all. III sez. A n. 1 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone.

2. Commenti alle modifiche

L'acronimo francese «OPMéd» è già utilizzato per l'ordinanza del 17 ottobre 2001⁴ sulla pubblicità dei medicinali. Si propone pertanto di utilizzare l'acronimo francese «ODPM» per la presente ordinanza.

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 5 cpv. 2 lett. a, j e cpv. 3 lett. b Banca dati della MEBEKO

Cpv. 2 lett. a: è prevista una modifica (soltanto nella versione francese), al fine di coordinare l'elenco dell'articolo 5 con quello contenuto nell'ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie⁵.

Nella versione italiana si prevede anche di modificare la *lettera j* per coordinarla con la formulazione tedesca e francese.

Per lo stesso motivo sarà altresì modificata la *lettera b* del *capoverso 3* nella versione italiana

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 11 cpv. 3 Accreditalimento dei cicli di perfezionamento

Attualmente il *capoverso 3* prevede che l'autovalutazione abbia inizio quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditalimento e che, al più tardi entro due settimane dall'inizio di tale procedura, debba essere comunicato all'istanza di accreditalimento in quale lingua tale rapporto sarà redatto. Queste disposizioni si sono rivelate impraticabili. Si propone pertanto di abrogare il *capoverso 3* al fine di facilitare la procedura di autovalutazione per le organizzazioni responsabili del perfezionamento.

Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

Art. 12 Designazione della professione

L'articolo 39 LPMed delega al Consiglio federale il compito di disciplinare, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) a tale riguardo, le modalità di utilizzazione dei titoli di perfezionamento federali nella designazione della professione. Secondo l'articolo 52 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, le disposizioni relative alle designazioni devono essere definite in modo che i titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento estero possano utilizzare le stesse designazioni professionali dei titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale corrispondente. Allo stesso modo, gli articoli 15 capoverso 2 e 21 capoverso 2 LPMed prevedono che un diploma o un titolo di perfezionamento estero riconosciuto dalla MEBEKO produca in Svizzera gli stessi effetti di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale corrispondente. I capoversi 1 e 2 nella prassi sono finora stati fonte di interpretazioni errate, per cui saranno rielaborati e in futuro integrati in un elenco delle designazioni che possono essere utilizzate. I *capoversi 1 e 2* adempiono ai requisiti fissati dalla direttiva europea e dalla LPMed in merito alla designazione della professione. I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto si presentano al pubblico con designazioni corrette e veritiere. Per migliorarne la comprensibilità, il contenuto dell'attuale *capoverso 2bis* è stato suddiviso in un *capoverso 2bis* (sinonimi correnti), un *capoverso 3* (designazione ufficiale dei diplomi e dei titoli di perfezionamento federali) e un *capoverso 3bis* (designazione ufficiale dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri riconosciuti). I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale o

⁴ RS 812.212.5

⁵ RS 811.117.3

estero riconosciuto possono tuttora utilizzare anche un sinonimo corrente, purché non dia adito a malintesi (cpv. 2bis), come per esempio «*Fachärztin oder Facharzt für Frauenheilkunde*» anziché «*Fachärztin oder Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe*», oppure «*Fachärztin oder Facharzt für Augenheilkunde*» al posto di «*Fachärztin oder Facharzt für Ophthalmologie*».

L'attuale capoverso 3 viene sovrascritto poiché dagli altri capoversi risulta che non possono essere utilizzate designazioni diverse da quelle elencate. I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale possono utilizzare anche la designazione secondo il tenore del proprio diploma o titolo di perfezionamento federale (cpv. 3). Così, un titolare di diploma federale di medico potrà essere denominato «diplomato federale in medicina» anziché «medico riconosciuto a livello federale».

Allo stesso modo, i titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto possono utilizzare la designazione secondo il tenore del proprio diploma o titolo di perfezionamento e nella lingua nazionale dello Stato che lo ha rilasciato (cpv. 3bis).

È esplicitamente previsto che in futuro, se un diploma o un titolo di perfezionamento estero riconosciuto può essere confuso con un diploma o un titolo di perfezionamento federale, alla designazione deve essere aggiunto tra parentesi il Paese d'origine del titolo (cpv. 3ter).

Chi non è titolare di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto, non può utilizzare una designazione ai sensi dell'articolo 12 capoversi 1-4 e, in caso d'infrazione, è punibile secondo l'articolo 58 LPMed.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18b *Disposizioni transitorie concernenti il titolo di perfezionamento federale in chirurgia della mano*

Con l'accREDITAMENTO del ciclo di perfezionamento in chirurgia della mano nel giugno 2013 e l'integrazione di tale specializzazione al numero 3 dell'allegato 1 è stato istituito un nuovo titolo di perfezionamento. L'articolo 18b intende assicurare che anche le persone già titolari secondo il diritto anteriore di un titolo privato in chirurgia della mano possano utilizzare la designazione di medico specialista in chirurgia della mano.

Allegato 1 *Perfezionamento dei medici*

Al numero 1, la durata delle specializzazioni in anesthesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia e radio oncologia/radioterapia viene abbreviata da sei a cinque anni. Le organizzazioni responsabili del perfezionamento hanno deciso di rinunciare all'anno di perfezionamento non specifico, dal momento che non hanno il controllo sulla sua qualità e sul suo contenuto. In tal modo, i programmi di perfezionamento vengono resi più strutturati e trasparenti.

Inoltre, nella versione italiana del numero 1 viene corretto l'errore di ortografia nell'ambito di specializzazione «medicina interna generale».

I titoli dei numeri 1 e 2 dell'allegato sono adeguati in funzione dell'entrata in vigore definitiva per la Svizzera della direttiva europea 2005/36/CE il 1° settembre 2013.

La chirurgia della mano è introdotta come nuova specializzazione al numero 3 dell'allegato; è così istituito un nuovo titolo di perfezionamento federale. Nel 1966 è stato creato il Gruppo di studi di chirurgia della mano, divenuto nel 1983 la Società svizzera di chirurgia della mano (SSCM). Dal gennaio 2007, la FMH e la SSCM conferiscono un titolo di perfezionamento di diritto privato in chirurgia della mano. La disciplina è ampiamente affermata in Svizzera (150 specialisti nel 2010 e 48 posti di perfezionamento). Si tratta di un settore scientifico, medico e metodologico autonomo, che non corrisponde più alla definizione di una semplice formazione approfondita (*Schwerpunkt*), né a una formazione approfondita sovradisciplinare. Il ciclo di perfezionamento soddisfa tutti i criteri di

accreditamento della LPMed (cfr. art. 25 cpv. 1 LPMed) ed è pertanto stato accreditato nel giugno 2013.

Allegato 2 Perfezionamento dei dentisti

Anche il titolo del *numero 1* dell'allegato viene adeguato e fa ora riferimento alla direttiva 2005/36/CE.

Allegato 3 Perfezionamento dei chiropratici

Il sottotitolo dell'allegato ora fa anch'esso riferimento agli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE, concernenti il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione. Su domanda dell'organizzazione responsabile del perfezionamento, la durata della formazione in chiropratica specialistica è stata portata da due anni a due anni e mezzo perché include una formazione pratica di quattro mesi.

Allegato 4 Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12

L'ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS)⁶ abroga l'articolo 4 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza. Inoltre, con l'attuale revisione si modifica l'articolo 12. Nel testo dell'ordinanza non figura pertanto più alcun riferimento all'allegato 4. Le direttive europee finora riportate nell'allegato 4 sono state integrate nella direttiva 2005/36/CE, ora valida anche per la Svizzera, e non sono quindi più pertinenti. L'*allegato 4* può così essere abrogato.

Allegato 5 Emolumenti

Gli emolumenti concernenti il trattamento dei riconoscimenti di diplomi e titoli di perfezionamento esteri (artt. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPMed) e le domande per la fissazione delle condizioni per l'ottenimento di un diploma federale (art. 15 cpv. 4 LPMed) o di un titolo di perfezionamento federale (art. 21 cpv. 4 LPMed) devono essere aumentati in considerazione del lavoro e delle risorse che tali procedure necessitano. Tale aumento consente di coprire tutti i costi generati dalle varie procedure. Nell'allegato 5 l'intervallo di prezzo degli emolumenti viene innalzato da 682-790 fr. a 800-1000 fr. Viene inoltre introdotto un emolumento per il trattamento delle domande di verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 LPMed che ammonta a 800-1000 fr. per il primo annuncio e a 150 fr. per il rinnovo dell'annuncio (*cfr. numero 3a*). Finora tali domande sono state equiparate ai riconoscimenti di diplomi e, di conseguenza, ora saranno fatturate in base allo stesso quadro tariffario.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni

L'aumento degli emolumenti relativi al trattamento del riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri consentirà di coprire tutti i costi generati da tali procedure, garantendo le risorse di personale necessarie allo svolgimento di questi compiti. Per le stesse ragioni, sono anche aumentati gli emolumenti relativi alle domande per la fissazione delle condizioni per l'ottenimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale. Inoltre sono istituiti emolumenti anche per la nuova procedura obbligatoria di dichiarazione dei prestatori di servizi. Le modifiche qui sopra presentate non hanno altre ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

La revisione non ha alcuna ripercussione sul piano finanziario per i Cantoni.

4. Ripercussioni per le organizzazioni professionali

Quale presupposto per l'istituzione di un nuovo titolo di perfezionamento federale in chirurgia della mano, il relativo ciclo di perfezionamento è stato accreditato nel giugno 2013. L'accreditamento vale

⁶ RS 935.011

sette anni, dopodiché dovrà essere rinnovato. In questo contesto l'organizzazione di perfezionamento responsabile dovrà rispettare le regole di accreditamento e gli standard qualitativi.